



PROSSIMI INCONTRI di Mario Schiavon

Approfondire la conoscenza della libera professione infermieristica e degli aspetti previdenziali ed assistenziali sono gli obiettivi principali degli incontri organizzati da ENPAPI ed i Collegi IPASVI.

Di seguito il prossimo appuntamento:

• **Incontro organizzato con il Collegio IPASVI di Sassari, che si terrà il prossimo 11 giugno, dalle ore 08.30 alle ore 15.30, ad Alghero, presso l'Hotel Catalunya, Via Catalogna 24 - ALGHERO.**



TUTELA DELLA MATERNITA' PER LE ISCRITTE ALLA GESTIONE SEPARATA ENPAPI: I CASI DI INTERDIZIONE ANTICIPATA DAL LAVORO di Annalisa Stramenga

La Legge prevede la possibilità di anticipare il congedo obbligatorio di maternità (articoli 16 e 17 del D.Lgs. 151/2001 - Testo Unico maternità/paternità) nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di gravi complicanze della gravidanza o di preesistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (a titolo di esempio, le cosiddette "gravidanze a rischio");
- b) quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino;
- c) quando la lavoratrice addetta al trasporto e al sollevamento pesi, nonché a lavori pericolosi faticosi e insalubri, non possa essere spostata ad altre mansioni.

I provvedimenti di interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze della gravidanza o preesistenti forme morbose sono rilasciati dalla ASL cui la lavoratrice deve recarsi munita del certificato medico di gravidanza, del certificato attestante le gravi complicanze della gravidanza nonché di qualunque altra documentazione che possa essere ritenuta utile.

L'astensione dal lavoro di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 17 T.U., invece, è disposta dalla Direzione territoriale del lavoro, su istanza della lavoratrice o d'ufficio, qualora nel corso della propria attività di vigilanza emerga l'esistenza delle condizioni che danno luogo all'astensione medesima.

Durante il periodo di interdizione anticipata alla futura mamma spetta lo stesso trattamento economico e previdenziale previsto per il congedo di maternità vale a dire un'indennità economica pari all'80% di 1/365 del reddito derivante da attività di collaborazione. Per le iscritte alla Gestione Separata ENPAPI tale indennità è pagata direttamente dall'ENPAPI a cui dovrà essere inoltrata, oltre al modulo di domanda, la certificazione della ASL o della Direzione Territoriale del Lavoro.



CONTRIBUZIONE VOLONTARIA di Sandro Tranquilli

L'iscritto all'Ente che cessa l'attività, libero professionale, può conseguire il requisito contributivo minimo per il diritto a pensione mediante il versamento di contributi volontari. Tale facoltà è concessa a condizione che:

- a) possa far valere almeno un contributo annuale obbligatorio nel quinquennio precedente la data della domanda, ovvero almeno tre contributi annuali obbligatori qualunque sia l'epoca del versamento;
- b) continui a possedere i requisiti per l'esercizio professionale.

L'iscritto che si avvale di tale facoltà deve inviare domanda con le modalità stabilite dall'Ente e corrispondere, entro il 31 dicembre di ciascun anno, almeno la contribuzione soggettiva ed integrativa minima obbligatoria prevista per l'anno stesso. È facoltà dell'assicurato aumentare l'importo del contributo soggettivo versato, a titolo di contribuzione volontaria, fino al limite di massimale stabilito dall'art. 2, comma 18, della Legge 8 agosto 1995, n. 335.

Le somme versate a titolo di contribuzione volontaria saranno aggiunte al montante contributivo individuale e rivalutate a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo al versamento.



RISCATTO DEI PERIODI DI STUDIO di Sandro Tranquilli

Possono accedere al riscatto dei periodi di studio, gli iscritti contribuenti, in regola con gli adempimenti dichiarativi e contributivi, che al momento della presentazione della domanda abbiano maturato almeno 5 anni di contribuzione effettiva. Sono riscattabili i periodi di studio relativi al conseguimento:

- del diploma Universitario (art. 6, comma 3, D.Lgs. 30/12/1992 n.502 e successive modificazioni), ovvero di diplomi ed attestati equipollenti;
- della Laurea in Infermieristica e della Laurea Magistrale;
- del Master di Primo e/o Secondo livello.

I periodi oggetto di riscatto non potranno in ogni caso superare la durata legale del corso di studi e dovranno essere privi di copertura previdenziale. Per ogni anno o frazione di anno riscattato, si potrà, alternativamente, versare una somma pari al contributo soggettivo minimo, vigente nell'anno di presentazione della domanda, ovvero un importo determinato applicando alla media dei redditi professionali netti da lavoro autonomo, conseguiti nel quinquennio antecedente la data di presentazione della domanda, ivi compresi i periodi di contribuzione volontaria, le percentuali del contributo soggettivo vigente. L'importo calcolato non dovrà, in ogni caso, essere inferiore alla misura del contributo soggettivo minimo annuale di competenza, eventualmente frazionato.

Il versamento potrà avvenire nelle seguenti modalità:

- unica soluzione, entro sei mesi dalla ricezione del provvedimento di delibera del Consiglio di Amministrazione;
- secondo un piano di rateizzazione (mensile, bimestrale o trimestrale) non superiore a 5 anni.

La scelta dovrà essere effettuata in sede di presentazione della domanda.

I contributi versati a titolo di riscatto avranno effetto sia sull'anzianità contributiva sia ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi, necessario per il calcolo della prestazione pensionistica.